

# Sulle sovvenzioni estere per le ristrutturazioni non c'è Irpef in Italia

## Lavori in condominio

Per le Entrate è essenziale che il bonus sia legato a scopi dell'ente erogatore

### Saverio Fossati

I contributi erogati all'estero per la ristrutturazione di edifici, se legati alle finalità dell'ente erogatore, non sono tassabili in Italia. Questo il senso della risposta 99/2022 all'interpello di un contribuente diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate.

La questione è stata sollevata dal proprietario, residente in Italia, che possiede in Spagna un appartamento per il quale ha ottenuto, secondo la quota di possesso, una sovvenzione (*ganancia patrimonial*) erogata a tutto il condominio da un ente pubblico spagnolo per una ristrutturazione condominiale su parti comuni del palazzo. Su questa sovvenzione i non residenti pagano in Spagna il 19% come imposta sui redditi.

Il contribuente riteneva che il contributo non dovesse scontare imposte sui redditi in Italia o almeno fosse possibile portare in deduzione

quanto già pagato in Spagna.

L'agenzia delle Entrate ha risposto positivamente all'istanza, soprattutto facendo riferimento a quanto scritto nel bando per la sovvenzione diramato dall'Ente spagnolo, il cui obiettivo generale è quello «di promuovere la riabilitazione del patrimonio edilizio esistente (...) stabilire un sistema di sussidi e aiuti che consenta alle comunità di proprietari e proprietà con membri in situazioni vulnerabili di effettuare l'adattamento e opere di riabilitazione negli edifici in cui risiedono».

Quindi le Entrate ritengono che questo tipo di contributo, «corrisposto per finalità generali perseguite dall'ente erogatore, in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni di edifici condominiali non sia riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir (posto che tra l'ente erogatore e il beneficiario non sussiste alcun rapporto di lavoro), né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dal citato articolo 6 del medesimo Testo unico e, pertanto, non concorra alla formazione della base imponibile del beneficiario».